

COMUNE DI VILLASOR

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO

DI AREA PUBBLICA PRESSO LA PIAZZA MARX

PER LA STAGIONE ESTIVA 2014

L'anno duemilaquattordici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza

municipale, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Villasor (per brevità di seguito indicato come il "Comune"), per il quale

interviene al presente atto il geom. Paolo Cappai, nominato con decreto sindacale n. 4 del

14.04.14 Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 del

Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.),

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di

legale rappresentante del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per brevità di seguito indicato come "*il concessionario*";

PREMESSO

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 238 del 13.06.2014, in

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 10.06.2014, venivano approvati

il bando pubblico e lo schema di convenzione per la concessione di un'area pubblica presso

piazza Marx, per l'installazione temporanea di un punto di somministrazione di bevande e

alimenti che promuova per la stagione estiva lo svolgimento di attività ricreative e di

aggregazione nella zona;

	- che il bando pubblico suddetto e i relativi allegati venivano pubblicati ininterrottamente	
	all'Albo Pretorio <i>online</i> del Comune dal _____ al _____;	
	- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, veniva	
	approvata la graduatoria delle ditte concorrenti, secondo la quale risulta vincitrice la ditta	
	_____ come sopra rappresentata;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art.1	
	Il Comune di Villasor concede a _____	
	l'uso temporaneo dell'area pubblica presso la piazza Marx individuata nella planimetria	
	allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'installazione	
	temporanea di un punto di somministrazione di bevande e alimenti che promuova per la	
	stagione estiva lo svolgimento di attività ricreative e di aggregazione nella zona.	
	La concessione ha validità a partire dalla data di stipula della presente convenzione, e fino al	
	giorno 15 settembre 2014, data in cui scadrà di pieno diritto, fatta salva la possibilità, previo	
	comune accordo tra il Comune ed il concessionario, di una proroga agli stessi patti e	
	condizioni. Detta proroga non potrà avere durata superiore a 30 giorni.	
	È vietata ogni forma di subconcessione da parte del concessionario.	
	Art. 2	
	È fatto divieto di accesso ad aree, impianti, locali e servizi diversi da quelli indicati	
	all'articolo 1. Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area e gli impianti secondo le	
	modalità previste dal presente atto ed esclusivamente per le finalità per le quali la	
	concessione è stata accordata, osservando la massima diligenza nell'utilizzo dell'area, delle	
	attrezzature, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a cose o persone e restituire	
	i beni nelle condizioni in cui sono stati consegnati.	
	Il concessionario è responsabile della gestione dell'attività e si deve rendere reperibile per	
	- 2 -	

	tutta la durata della concessione, impegnandosi a comunicare al Comune il proprio recapito telefonico ed a comunicare tempestivamente ogni variazione.	
	Art.3	
	Il “punto di ristoro”, nella parte accessibile al pubblico, deve osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in carrozzella.	
	Gli allacci alle reti dei servizi, se mancanti, dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa autorizzazione a carico del concessionario. Gli eventuali impianti tecnologici, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere collocati in modo tale da non arrecare disturbo e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.	
	Sono a carico del concessionario il montaggio, lo smontaggio, le certificazioni ed i collaudi, qualora previsti dalla normativa vigente.	
	Art. 4	
	Il concessionario si obbliga a realizzare il Programma delle attività ricreative e di aggregazione presentato in sede di gara ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. La mancata o incompleta realizzazione delle attività comprese nel Programma – fatte salve eventuali modifiche approvate dall’Amministrazione comunale – comporterà l’applicazione di una penale da € 25,00a € 500,00.	
	Nell’area assegnata è data facoltà al concessionario di effettuare – nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico – piccoli trattenimenti musicali, senza ballo e senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’attività in pubblico spettacolo o trattenimento.	
	- 3 -	

Qualora il concessionario intenda esercitare, nell'area assegnata o (previa concessione di suolo pubblico e pagamento della dovuta tariffa) in aree vicine, delle attività di pubblico spettacolo o di trattenimento per le quali è prevista una specifica autorizzazione o nulla osta (anche se ricomprese nel Programma suindicato), il concessionario è comunque tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste per il rilascio del relativo titolo autorizzativo.

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora e l'effettuazione di trattenimenti musicali devono avvenire in conformità a quanto disposto con ordinanza sindacale n. 13 del 06.06.2011 o a quanto eventualmente stabilito in deroga alla stessa. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) del Codice Penale e fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di inquinamento acustico e della succitata ordinanza sindacale n. 13/2011, il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente concessione nel caso di superamento del limite orario per quanto attiene la diffusione di musica in genere.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in proprio o assegnare a terzi altre aree adiacenti o vicine a quella data in concessione, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, di spettacolo, sportive, ricreative o di altro genere. Il Comune potrà altresì concedere a terzi, in occasione di dette manifestazioni, autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 5/2006.

Art. 5

Prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la "Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive" (DUAAP) ai sensi dell' art. 1, comma 21, della L.R. n. 3/2008 e trasmettere al Comune la ricevuta di avvenuta presentazione. Rimane comunque ad esclusivo carico del concessionario

l'espletamento in proprio di tutte le incombenze amministrative necessarie per l'acquisizione di ogni e qualsiasi ulteriore autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività.

La somministrazione delle bevande dovrà essere effettuata in modo tale che non siano consegnati nè ai tavoli nè al banco contenitori in vetro, vetrochina ecc. (bottiglie, bicchieri, tazzine, ecc.) per l'asporto. Le bottiglie potranno essere servite ai tavoli, fermo restando il divieto di asporto.

Art. 6

Il concessionario sarà responsabile in sede civile e penale di eventuali furti o danni provocati all'area oggetto della concessione e/o alle attrezzature e impianti di proprietà comunale da suoi dipendenti o associati e/o da terzi, e verrà chiamato al risarcimento dei danni nelle sedi opportune. In caso di mancato ripristino si procederà all'escussione della polizza fideiussoria secondo gli importi stimati dal Comune.

Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per furti o danni a cose di proprietà del concessionario, di suoi dipendenti o associati o di terzi. Il Comune è altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni occorsi a dipendenti o associati del concessionario o a terzi nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

In definitiva il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente le attività svolte dal concessionario e pertanto solo il concessionario dovrà rispondere di danni, molestie o pretese da parte di terzi, e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi tenendo indenne il Comune.

Art. 7

Per l'utilizzo dell'area comunale, il concessionario pagherà la somma giornaliera di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), comprensiva del rialzo offerto in sede di gara.

	Restano ad esclusivo carico del concessionario le spese per l'allaccio ed i consumi di energia	
	elettrica ed acqua, il pagamento della TARES e l'espletamento in proprio di tutte le relative	
	incombenze amministrative.	
	Il canone è dovuto anche per gli eventuali giorni nei quali, a causa di atti, fatti, azioni od	
	omissioni del concessionario, l'attività non possa essere esercitata.	
	Il versamento del canone dovrà essere effettuato in tre rate: la prima, dell'importo di euro	
	_____,00 (_____/00) da versarsi prima della stipula della convenzione; la seconda,	
	dell'importo di euro _____,00 (_____/00) entro il 21 luglio 2014; la terza, a saldo,	
	entro e non oltre il giorno 21 agosto 2014. Nel caso di mancato pagamento delle rate entro i	
	termini suindicati, il Comune provvederà all'escussione della polizza fideiussoria fino a	
	concorrenza dell'importo dovuto, con la maggiorazione di euro 50,00 a titolo di penale.	
	Art. 8	
	<b>OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E PENALI:</b>	
	- Fornitura e montaggio di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività;	
	- Predisposizione di servizi igienici idonei e costante pulizia e manutenzione degli stessi.	
	L'uso dei servizi igienici dovrà essere garantito durante l'orario di apertura a tutti i	
	frequentatori dell'area.	
	- Fornitura di presidi antincendio e di cassetta di pronto soccorso.	
	- Pulizia giornaliera degli spazi concessi in uso;	
	- Raccolta giornaliera dei rifiuti su tutta l'area concessa, con particolare riferimento a quelli	
	derivanti dall'attività nonché a quelli abbandonati all'interno dell'area comunale nell'ambito	
	delle attività svolte in seguito alla presente convenzione;	
	- Raccolta e conferimento giornaliero al servizio pubblico di tutti i rifiuti prodotti. Il	
	concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti dislocando un	
	numero idonei di contenitori per ogni tipologia di rifiuto. In caso di mancata effettuazione	

della raccolta differenziata verrà applicata una penale di € 100.00.

- Acquisto del materiale per pulizia e di ogni altro consumo necessario per il corretto esercizio dell'attività;

Sono inoltre a carico e responsabilità del concessionario:

- Certificazione della parte di impianto elettrico in uso, con relativa garanzia di conformità (Certificazione 46/90 – d.lgs. 37/2008).

- Acquisizione delle autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

- Assunzione e gestione del personale addetto all'attività nel rispetto delle normative vigenti.

- Imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti l'attività.

- Osservanza di tutte le normative vigenti in materia ed ottemperanza alle prescrizioni, contestazioni, sanzioni delle autorità competenti.

- Misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro conformemente al D.L. n. 81/2008.

- Predisposizione di opportuna cartellonistica di sicurezza e di segnalazione di gradini/dislivelli e pericoli di inciampo e caduta.

- Smontaggio, al termine della concessione, del punto di ristoro e di tutte le attrezzature e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e rimessa in pristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'iniziativa. Lo smontaggio dovrà essere effettuato non oltre 48 ore dalla scadenza della presente convenzione, salvo diversa pattuizione con l'Ufficio Tecnico Comunale. Il ripristino dei luoghi dovrà avvenire a cura e spese del concessionario e il Comune viene fin d'ora sollevato da qualsiasi onere. Per ogni giorno di ritardo sullo smobilizzo e il ripristino dei luoghi, verrà applicata una penale di € 50,00.

Il concessionario deve garantire il servizio d'ordine in ogni momento di apertura al pubblico.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento attraverso i propri Uffici ed organi competenti idonei controlli atti a verificare la regolarità della gestione. In caso di inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione verrà applicata una penale da €

25,00 a € 500,00, fatte salve l'irrogazione delle eventuali sanzioni relative alla violazione di norme legislative e regolamentari e l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca della convenzione di cui all'articolo 9.

Il concessionario stipula per tutta la durata della concessione idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione con massimale unico di € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) e polizza fideiussoria dell'importo di € 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00) a garanzia degli esatti adempimenti di contratto e a copertura di eventuali danni.

Art. 9

Per motivi di ordine pubblico, per sopravvenute oggettive ragioni di rischio per l'incolumità e la sicurezza delle persone, per l'integrità dell'area, degli impianti o delle attrezzature, in casi di necessità istituzionali e/o di comprovata pubblica utilità, il Comune può sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione. Il Comune si riserva inoltre il diritto di sospendere o revocare, in qualsiasi momento e con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni, la presente concessione per inosservanza da parte del concessionario di quanto disposto nei precedenti articoli, ovvero per atti, fatti o negligenze connessi all'uso dell'area da parte del concessionario.

Il concessionario dovrà osservare nelle sue attività le normative vigenti in materia tributaria e fiscale. In caso di accertamento di irregolarità effettuato dalle autorità competenti in materia, (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) il Comune procederà all'immediata revoca della presente convenzione salvo rivalsa nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti dall'Ente.

Art. 10

Il concessionario ha trasmesso la seguente documentazione per la stipula della presente convenzione:



1) Copia della polizza assicurativa \_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

2) Polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a

garanzia degli esatti adempimenti di contratto e a salvaguardia di eventuali danni;

3) Ricevuta di versamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) quale prima rata

del canone.

Art. 11

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto saranno a carico del concessionario. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese di registrazione saranno a carico del concessionario. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla presente convenzione.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Art. 13

Foro competente per ogni controversia relativa al presente contratto è quello di Cagliari.

Letto , approvato e sottoscritto

Per il Comune di VILLASOR

Per il concessionario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma)

(firma)